



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2013

Norme per la promozione della vendita diretta e del consumo dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari stagionali e di qualità

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca norme volte a valorizzare e sostenere il consumo e la commercializzazione dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari stagionali e di qualità, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti, anche al fine di promuovere il consumo di alimenti a basso impatto ambientale.

In particolare, si incentiva lo sviluppo di un modello di scambio basato sulla filiera corta e caratterizzato da un rapporto diretto tra chi produce e chi consuma, con la finalità di diminuire il numero degli intermediari nel circuito commerciale, e di ridurre il percorso dei prodotti dal luogo di produzione fino al momento del consumo finale. Si realizza, pertanto, un modello di consumo «virtuoso» in quanto contribuisce all'abbattimento delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto dei prodotti alimentari posto che, effettuandosi su distanze relativamente brevi, esso consente la riduzione dei consumi energetici e delle conseguenti emissioni di anidride carbonica; un modello che, comportando anche la riduzione degli ulteriori passaggi del sistema di distribuzione tradizionale, quali il confezionamento e l'imballaggio, consente un notevole abbattimento dei sovrapprezzi.

Una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori e consumatori rappresenta, senza dubbio, il sistema più idoneo a valorizzare le ricchezze e le specificità dei territori e a fa-

vorire modelli di consumo virtuoso da parte dei cittadini.

Sotto il profilo sociale tale sistema di scambio a circuito breve favorisce un rapporto più diretto tra produttori agricoli e utilizzatori finali dei prodotti e rilancia lo sviluppo locale consentendo alle piccole e medie imprese agricole, per lo più a gestione familiare, di preservare la propria identità sul territorio.

Il disegno di legge permette inoltre di aumentare le opportunità di offerta dei prodotti alimentari locali, stagionali e di qualità, sia nel commercio che nella ristorazione, favorendo la conoscenza delle caratteristiche nutrizionali, di sicurezza e di eco-compatibilità di tali prodotti presso sempre più ampie fasce di consumatori.

A tale fine, sono promosse azioni per informare i consumatori sulla provenienza e sulle specificità qualitative dei prodotti alimentari posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta.

Il disegno di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto e le finalità della legge, individuati rispettivamente nella valorizzazione qualitativa dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità e negli interventi specifici da porre in essere al fine di incentivarne il consumo anche tramite il loro utilizzo nei servizi di ristorazione collettiva pubblica e privata.

L'articolo 2 definisce i prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, i prodotti alimentari stagionali e di qualità e i mercati alimentari di vendita diretta, individuati in quelle aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di

vendita diretta dei prodotti alimentari da parte dei soli imprenditori agricoli.

L'articolo 3 introduce la previsione di un titolo preferenziale per l'aggiudicazione nei bandi per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva emanati dalla regione e dagli enti locali con la finalità di favorire l'uso dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, nonché dei prodotti alimentari stagionali e di qualità.

Gli articoli 4, 5 e 6 contengono disposizioni che disciplinano e incentivano la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità e le correlate attività di informazione. In particolare, l'articolo 4 invita i comuni ad individuare le aree mercatali da riqualificare e da destinare a spazi per la vendita di tali prodotti anche al fine di recuperare usi legati alla tradizione e alla vita dei centri storici delle città.

L'articolo 7 introduce un'agevolazione in materia edilizia, consistente nella riduzione del 50 per cento del contributo dovuto per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia edilizia, da accordare alle grandi strutture di vendita e ai centri commerciali nei quali si esercita la vendita di prodotti alimentari che si impegnino, all'atto della richiesta dell'agevolazione, a porre in vendita prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità. Ai fini della concessione della agevolazione i prodotti alimentari devono essere posti in ven-

dità in misura non inferiore, in termini di valore, al 30 per cento delle produzioni alimentari complessivamente acquistate su base annua. È inoltre disposto che la violazione dell'impegno, nel corso dei cinque anni successivi al provvedimento di accoglimento della richiesta, comporta il pagamento integrale del contributo con un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale decorrente dalla data di concessione dell'agevolazione.

L'articolo 8 disciplina, ai fini del riconoscimento dei prodotti alimentari di comprovata sostenibilità ambientale, l'istituzione del marchio di filiera «chilometro zero», mentre il successivo articolo 9 prevede l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un albo delle imprese agricole ed agroalimentari e delle imprese commerciali che vendono prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità.

L'articolo 10 contiene disposizioni che assicurano i necessari controlli atti ad accertare le eventuali infrazioni alle norme della legge e a garantire la tutela dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità anche con il supporto operativo e investigativo di unità appartenenti al comando carabinieri per la tutela della salute e ai nuclei antifrodi dell'Arma dei carabinieri, al Nucleo agroalimentare e forestale del Corpo forestale dello Stato e all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, dei prodotti stagionali e di qualità, definiti ai sensi dell'articolo 2, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, dispongono adeguati interventi atti a:

a) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione e di etichettatura dei prodotti alimentari attraverso un'idonea attività di controllo;

b) valorizzare il consumo dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità;

c) incentivare l'impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità;

d) favorire l'incremento della vendita diretta dei prodotti alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità da parte dei produttori;

e) sostenere l'impiego dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione o di ospitalità nell'ambito del territorio regionale.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta: i prodotti alimentari che provengono da aree di produzione poste a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il consumo, nonché prodotti alimentari di comprovata sostenibilità ambientale per i quali, dalla produzione alla distribuzione, è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra rispetto ad altri prodotti alimentari equivalenti presenti sul mercato;

b) prodotti alimentari stagionali: i prodotti alimentari immessi in commercio allo stato fresco per il consumo o per la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione, a condizione che l'immissione in commercio o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel rispetto della stagionalità delle produzioni delle zone agricole;

c) prodotti alimentari di qualità: i prodotti alimentari che beneficiano di una denominazione o di un'indicazione geografica di origine protetta, controllata o garantita e le specialità alimentari tradizionali garantite, nonché i prodotti alimentari realizzati con metodi di produzione biologica;

d) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti alimentari da parte dei soli imprenditori agricoli.

Art. 3.

(Uso dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità nei servizi di ristorazione collettiva affidati agli enti pubblici)

1. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, emanati dalla regione o da enti da essa controllati, partecipati o promossi, dalle province o dai comuni, può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'uso di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità.

2. L'uso dei prodotti alimentari di cui al comma 1 deve essere documentato attraverso:

a) fatture di acquisto che riportano le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti alimentari acquistati, nonché al rispetto del requisito della stagionalità;

b) documenti di trasporto previsti dalla normativa vigente che accertano il ridotto apporto di emissioni inquinanti e di impatto ambientale dei prodotti alimentari di cui al comma 1 in tutte le diverse fasi della filiera, dalla produzione al consumo finale.

3. Qualora l'uso di prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità abbia costituito titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, ne è assicurata agli utenti dei servizi di ristorazione adeguata informazione.

Art. 4.

(Vendita diretta dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità da parte degli imprenditori)

1. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti alimentari, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

2. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità, le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.

3. I prodotti alimentari di cui al comma 2 sono posti in vendita in appositi spazi allestiti in modo da renderne immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale.

4. I comuni, anche nell'ambito dei propri piani per il commercio, possono promuovere progetti di riqualificazione delle aree pubbliche occupate da mercati al fine di valorizzare la promozione e la vendita dei prodotti alimentari di cui al comma 2.

Art. 5.

(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta)

1. Possono esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 di-

cembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che rispettano le seguenti condizioni:

a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

b) vendita nei mercati alimentari di vendita diretta di prodotti alimentari provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione, ovvero di prodotti alimentari ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a) del presente comma, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile;

c) rispetto dei divieti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. L'attività di vendita nei mercati alimentari di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di società di cui all'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

3. Nei mercati alimentari di vendita diretta, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti alimentari conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

Art. 6.

(Attività di informazione)

1. I comuni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti alimentari posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta.

Art. 7.

(Agevolazione in materia edilizia)

1. Per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali nei quali si esercita la vendita di prodotti alimentari, il contributo per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica è ridotto del 50 per cento qualora, all'atto della richiesta dell'agevolazione, risulti l'impegno del richiedente a porre in vendita prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità.

2. Ai fini della concessione dell'agevolazione di cui al comma 1 i prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità devono essere posti in vendita in misura non inferiore, in termini di valore, al 30 per cento delle produzioni alimentari complessivamente acquistate su base annua.

3. La violazione dell'impegno di cui al comma 1 nei cinque anni successivi al provvedimento di accoglimento della richiesta comporta il pagamento integrale del contributo di cui al medesimo comma 1 con un tasso di interesse superiore di due punti a quello legale decorrente dalla data di concessione dell'agevolazione prevista dal citato comma 1.

4. Le strutture beneficiarie dell'agevolazione di cui al comma 1 sono soggette al vincolo ventennale di non mutamento della destinazione d'uso.

Art. 8.

(Istituzione del marchio di filiera «chilometro zero»)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di filiera «chilometro zero» che riconosce i prodotti alimentari di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra rispetto ad altri prodotti alimentari equivalenti presenti sul mercato.

2. Al fine di evidenziare le caratteristiche proprie e i vantaggi dei prodotti alimentari di cui al comma 1, al marchio «chilometro zero» può essere data adeguata evidenza grafica nello scontrino di acquisto rilasciato ai consumatori.

Art. 9.

(Istituzione dell'albo delle imprese agricole e agroalimentari e delle imprese commerciali)

1. È istituito da ciascuna regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano l'albo delle imprese agricole e agroalimentari e delle imprese commerciali che vendono i prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità.

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è gratuita e non è soggetta alla tassa di concessione governativa.

Art. 10.

(Attività di controllo e sanzioni)

1. Al fine di accertare eventuali infrazioni delle disposizioni della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i relativi controlli anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale, ovvero attraverso l'istituzione di appositi gruppi di intervento.

2. I controlli di cui al comma 1 sono svolti con il supporto operativo e investigativo di unità appartenenti al Comando carabinieri per la tutela della salute e ai nuclei antifrodi dell'Arma dei carabinieri, al Nucleo agroalimentare e forestale del Corpo forestale dello Stato e all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2011, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.

